

**REGOLAMENTO INTERNO PER L'ELEZIONE DEL DIRETTORE
DEL CONSERVATORIO DI MUSICA "L. PEROSI" DI CAMPOBASSO**

ART. 1 - Indizione delle votazioni per l'elezione del Direttore e presentazione delle candidature

Ai sensi dell'art. 20 comma 5 dello Statuto, almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato del Direttore, con decreto sono indette le votazioni per l'elezione del Direttore del Conservatorio.

Tale decreto dovrà fissare la data, l'ora e la sede della prima votazione nonché del ballottaggio. I docenti, in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 2 del presente Regolamento, dovranno far pervenire la propria candidatura al Conservatorio almeno 20 giorni prima della data fissata per le votazioni.

ART. 2 - Elettorato passivo

Il Direttore è eletto, ai sensi dell' art. 20 comma 4 dello Statuto, tra i docenti, anche di altri Conservatori, confermati in ruolo con anzianità di servizio di almeno cinque anni, in possesso di pregresse esperienze professionali e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari e internazionali, che abbiano presentato per iscritto la propria candidatura, corredata dal programma elettorale e dal curriculum vitae.

Il Direttore dura in carica tre anni e può essere confermato consecutivamente una sola volta.

Il possesso dei requisiti e dei titoli richiesti per l'eleggibilità è attestato dal candidato nella proposta di candidatura mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.

Essa dovrà contenere:

- il programma;
- il *curriculum vitae* con esperienze professionali e di direzione acquisite anche in ambiti multidisciplinari e internazionali;
- l'attestazione di essere confermati in ruolo con l'anzianità di servizio di almeno cinque anni;
- l'attestazione di non aver riportato sanzioni disciplinari per le quali non sia intervenuta riabilitazione.

La valutazione del possesso dei requisiti di eleggibilità sarà effettuata dalla Commissione elettorale di cui al successivo art.4.

L'elenco delle candidature ammesse alla competizione elettorale da parte della Commissione elettorale di cui al successivo art. 4, i relativi *curricula* ed i programmi dei candidati saranno resi pubblici mediante affissione all'albo del Conservatorio, nonché pubblicazione sul sito web del Conservatorio, almeno 15 giorni prima della data delle votazioni e resteranno affissi sino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali.

La candidatura può essere ritirata in qualsiasi momento, comunque almeno tre giorni prima di quello di inizio fissato per la prima tornata elettorale, mediante comunicazione scritta indirizzata al Presidente della Commissione elettorale. Di tale comunicazione verrà data pubblicità mediante affissione all'Albo ufficiale del Conservatorio, davanti all'aula adibita a seggio elettorale, nonché mediante pubblicazione sul sito web del Conservatorio.

ART. 3 - Elettorato attivo

Ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 28 febbraio 2003 n.132 l'elettorato attivo è riservato ai docenti dell'Istituzione, nonché dagli accompagnatori al pianoforte, con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero con contratto di lavoro a tempo determinato su cattedre e posti vacanti sino al termine dell'anno accademico.

L'elenco dell'elettorato attivo sarà redatto e affisso all'albo ufficiale del Conservatorio a cura della Commissione elettorale almeno 15 giorni prima della data delle votazioni.

Eventuali omissioni e/o modificazioni e integrazioni nell'elenco suddetto potranno essere effettuate fino al giorno delle votazioni.

ART.4 - Commissione elettorale

Alle operazioni elettorali, comprese quelle di valutazione del possesso dei requisiti di eleggibilità, sovrintende la Commissione elettorale, nominata dal Presidente su designazione elettorale del Collegio dei docenti.

La Commissione elettorale è costituita da tre componenti effettivi e due supplenti, scelti tra i docenti a tempo indeterminato in servizio presso l'Istituzione che non presentano la propria candidatura.

La Commissione elettorale elegge al suo interno il Presidente e sceglie tra i suoi componenti un segretario verbalizzante.

La Commissione elettorale ha il compito di garantire la regolarità delle operazioni elettorali e di provvedere ai seguenti adempimenti:

- 1) redigere l'elenco degli aventi diritto al voto e curare la sua pubblicazione così come indicato nel precedente art. 3, previa acquisizione dello stesso dal competente ufficio dell'Amministrazione;
- 2) verificare l'ammissibilità delle candidature presentate e disporre la pubblicazione delle stesse affisso all'albo ufficiale del Conservatorio;
- 3) esaminare e decidere su eventuali ricorsi avverso le candidature;
- 4) predisporre il materiale necessario per il regolare svolgimento delle elezioni e curarne la consegna al Presidente del Seggio elettorale;
- 5) nominare i componenti del Seggio elettorale ed assicurarne il funzionamento;
- 6) prendere in consegna il materiale elettorale al termine di ciascuna tornata elettorale.

Le decisioni della Commissione elettorale sono assunte a maggioranza.

ART.5 - Seggio elettorale

Il Seggio elettorale è costituito almeno cinque giorni prima della data delle votazioni, è nominato dalla Commissione elettorale di cui al precedente art. 4, ed è composto da tre docenti nominati dalla Commissione elettorale e scelti tra i professori compresi nell'elenco degli elettori.

Non può far parte del Seggio elettorale chi presenta la propria candidatura.

Il Presidente del Seggio viene scelto all'interno dei suoi componenti. Il Presidente del seggio designa tra i componenti del seggio il vice-Presidente e il segretario verbalizzante.

In caso di temporanea assenza del Presidente, ne assume le funzioni il vice-Presidente. Il seggio opera validamente purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti di cui almeno uno con la carica di Presidente o di vice-Presidente.

Il Seggio elettorale decide immediatamente su eventuali contestazioni sorte durante le operazioni di voto e sulla validità dei voti espressi.

Le decisioni del Seggio elettorale sono assunte a maggioranza.

ART.6 - Modalità di voto

1) Il voto è personale, libero e segreto. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.

Al medesimo viene consegnata, previo accertamento della identità personale, una scheda elettorale debitamente timbrata e firmata dal Presidente o dal Vice-presidente e contenente i nominativi dei candidati ammessi disposti in ordine alfabetico.

2) Il voto deve essere espresso sulla scheda consegnata dal seggio. E' nullo il voto espresso in qualsiasi altro modo. E' altresì nulla la scheda che presenti segni, scritte o parole tali da far ritenere, in modo inequivocabile che, con essi, l'elettore abbia inteso farsi riconoscere oppure che contenga voti espressi in modo equivoco.

3) L'elettore potrà esprimere la propria preferenza mediante apposizione di una X sul nominativo del candidato che intende votare. La scheda, ripiegata, viene inserita nell' apposita urna dallo stesso elettore.

4) La scheda è bianca qualora non vi risulti apposto alcun segno da parte dell'elettore.

5) La partecipazione al voto è attestata dalla firma dell'elettore stesso apposta su apposito elenco.

6) Le schede bianche, le schede nulle ed i voti nulli non sono voti validamente espressi.

8) Il seggio elettorale decide immediatamente su eventuali contestazioni sorte durante le operazioni di voto sentiti gli elettori che hanno interesse e, se presenti, i candidati.

9) Tutte le operazioni elettorali sono verbalizzate ed il verbale è sottoscritto da tutti i componenti il Seggio.

ART.7 - Metodo d'elezione

Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Risulterà eletto il candidato che avrà riportato la maggioranza assoluta dei voti (metà più uno dell'intero corpo elettorale).

Qualora nessun candidato raggiunga detta maggioranza, viene indetto un ballottaggio tra coloro che nella prima votazione hanno ottenuto le due maggiori votazioni. Questa seconda votazione avviene in urna, con inizio dal lunedì successivo allo scrutinio della prima votazione e termina entro il venerdì successivo.

Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti, qualunque sia il numero dei votanti.

ART .8 - Modalità di scrutinio

Immediatamente dopo le operazioni di voto si terranno le operazioni di scrutinio.

Il Seggio elettorale procede alla redazione del verbale delle operazioni elettorali.

Eventuali contestazioni potranno essere presentate per iscritto al Presidente del Seggio elettorale immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di scrutinio.

I componenti del seggio indicano nel verbale delle operazioni elettorali le conseguenti decisioni adottate in merito.

Terminate tutte le operazioni elettorali il Presidente del seggio elettorale trasmette il verbale delle operazioni elettorali al Presidente della Commissione elettorale unitamente al materiale della votazione per gli adempimenti di conseguenza.

Le schede validamente votate, le schede bianche, le schede dichiarate nulle, le schede eventualmente non assegnate vengono inserite in plichi distinti, sigillati e firmati da tutti i componenti del Seggio.

Art. 9 - Ricorsi

Entro tre giorni dalla conclusione delle operazioni di scrutinio di ciascuna tornata elettorale la Commissione elettorale provvede alla pubblicazione dei risultati elettorali e alla proclamazione dell'eletto all'Albo ufficiale del Conservatorio e sul sito web dello stesso.

Eventuali ricorsi avverso i risultati elettorali potranno essere presentati per iscritto alla Commissione elettorale entro tre giorni dalla pubblicazione degli stessi. La Commissione elettorale decide in via definitiva entro i successivi tre giorni e dispone la pubblicazione del suo provvedimento all'Albo ufficiale del Conservatorio e sul sito web dello stesso.

In mancanza di eventuali ricorsi alla Commissione elettorale da parte dei soggetti interessati la procedura elettorale si intende confermata.

Art. 10 - Pubblicità degli atti

Il decreto di indizione delle votazioni per l'elezione del Direttore ed il relativo regolamento elettorale vengono pubblicati all'Albo del Conservatorio di Musica di Campobasso, inseriti sul sito Web del Conservatorio, ed inviati al Ministro dell'Istruzione, Università e ricerca, nonché alle altre Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, al fine di garantirne la massima diffusione.

Art.11 - Nomina del Direttore

Il Direttore eletto viene nominato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Art. 12 - Approvazione del presente regolamento

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione ed emanato con Decreto del Presidente.